



LOMBARDIA INFORMATICA



Regione Lombardia



Impatto per gli Enti Locali delle norme sull'identità digitale

Daniele Crespi

Responsabile Funzione
Sviluppo Servizi Innovativi
Direzione Sistemi Regione

Milano, 25 luglio 2016



Agenda

5'

Concetti di base

5'

Cos'è SPID

30'

Norme, obblighi e scadenze per le PA

10'

Supporto di Regione Lombardia agli EELL

15'

Domande e risposte



*Concetti di base
sull'identità digitale*

Identificazione informatica

Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e s.m.i.)

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

u-ter) **identificazione informatica**: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

Identità digitale

DPCM 24-10-2014 (G.U. n. 285 9.12.2014)

«Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.»

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

..

b) **attributi**: informazioni o qualità di un utente utilizzate per **rappresentare la sua identità**, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;

c) **attributi identificativi**: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del **documento d'identità** utilizzato ai fini dell'**identificazione**;

o) **identità digitale**: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al presente decreto e dei suoi regolamenti attuativi;

Credenziali

DPCM 24-10-2014 (G.U. n. 285 9.12.2014)

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

..

h) **credenziale di accesso**: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;

r) **registrazione**: l'insieme delle procedure informatiche, organizzative e logistiche mediante le quali, con adeguati criteri di gestione e protezione previsti dal presente decreto e dai suoi regolamenti attuativi, e' attribuita un'identita' digitale a un utente, previa **raccolta, verifica e certificazione degli attributi** da parte del gestore dell'identita' digitale, garantendo l'assegnazione e la **consegna delle credenziali di accesso** prescelte in modalita' sicura;

Riassumendo

Un cittadino , viene **identificato** tramite un **documento d'identità**

attraverso un processo di **registrazione**, vengono raccolti i suoi **attributi identificativi** (nome,cognome, CF, sesso, luogo di nascita, etc) , che rappresentano la sua **identità digitale**

durante il processo vengono consegnate all'utente, con modalità sicure, le **credenziali di accesso** (user-password, altri sistemi, smart card con certificato, etc) , che potrà utilizzare per attestare la sua identità digitale in un processo di **identificazione informatica**

spid

Cos'è SPID

SPID – Definizione

CAD Art. 64 comma 2-ter

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

SPID – Video 1



<https://www.youtube.com/watch?v=fzwtz6-Fjng>

SPID – Video 2



<https://www.youtube.com/watch?v=w5Z5EBG1R1M>

Migrazione a SPID



La migrazione a SPID da parte dell'insieme delle Pubbliche Amministrazioni è un progetto di sistema che richiede di affrontare le dimensioni:

- ✓ **Normativa**
corretta interpretazione di norme e regolamenti
- ✓ **Organizzativa**
valutazione impatto sui processi dell'ente
- ✓ **Tecnica**
comprensione e dispiegamento delle soluzioni tecniche



*Norme, obblighi e scadenze
per le Pubbliche Amministrazioni*

Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e s.m.i.)

Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La **carta d'identità elettronica** e la **carta nazionale dei servizi** costituiscono strumenti per l'accesso ai **servizi** erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni **per i quali sia necessaria l'identificazione informatica**.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. **Con l'istituzione del sistema SPID** di cui al comma 2-bis, Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
- 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti.

L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;**
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

DPCM 24-10-2014


Art. 3 Soggetti partecipanti allo SPID

1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:


- a) i gestori dell'identita' digitale;
- b) i gestori degli attributi qualificati;
- c) i fornitori di servizi;
- d) l'Agenzia;
- e) gli utenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, esclusi gli utenti, costituiscono un sistema aperto e cooperante che consente loro di comunicare utilizzando meccanismi di interazione, standard tecnologici e protocolli indicati nel presente decreto e precisati nelle regole tecniche definite dall'Agenzia nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4.

SPID – riferimenti normativi – 5 di 16



- 1. Richiesta di servizio**
- 2. Inoltro verso Identity provider**
- 3. Richiesta credenziali**
- 4. Verifica credenziali**
- 5. Rendirizzamento verso il service provider con asserzione di autenticazione**



1. Richiesta di servizio
2. Inoltro verso Identity provider
3. Richiesta credenziali
4. Verifica credenziali
5. Rendirizzamento verso il service provider con asserzione di autenticazione
6. Richiesta attributi
7. Risposta contenente certificazione attributi

Art. 6 Livelli di sicurezza delle identità digitali

1. Lo SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica:

a) **nel primo livello**, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica **a un fattore**, quale la password, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;

b) **nel secondo livello**, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica **a due fattori**, non basati necessariamente su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;

c) **nel terzo livello**, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica **a due fattori basati su certificati digitali**, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4.

2. L'Agenzia valuta e autorizza l'uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonché i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell'identità digitale rendono pubbliche le decisioni dell'Agenzia con le modalità indicate dalla stessa.
3. I gestori dell'identità digitale garantiscono che l'autenticazione informatica avvenga attraverso software e soluzioni tecniche che non richiedono ai fornitori di servizi di dotarsi di dispositivi, fissi o mobili, proprietari. Sono consentite soluzioni tecniche che prevedono il caricamento del software necessario per effettuare l'autenticazione informatica.
4. I fornitori di servizi non possono discriminare l'accesso ai propri servizi sulla base del gestore di identità che l'ha fornita.
5. I fornitori di servizi scelgono il livello di sicurezza necessario per accedere ai propri servizi.

SPID – riferimenti normativi

8bis di 16

<http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spid-avviso-n4-livelli-servizio-minimo-funz-omogenee.pdf>



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

spid

Sistema Pubblico
di Identità Digitale

SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITA' DIGITALE

Avviso nr 4

09/06/2016

Livelli di servizio minimo per funzionalità omogenee

AgID, di concerto con i rappresentanti delle regioni, ad integrazione dell'Art. 2 e dell'Allegato A del Regolamento recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014), fornisce per le principali categorie di servizi regionali, esempi di utilizzo del livello minimo di credenziale SPID da impiegare:

Accesso anonimo

Cittadino che effettua un pagamento spontaneo

Livello SPID 1 (LoA2 dell'ISO-IEC 29115)

Servizio di personalizzazione

Consultazioni civiche

Richiesta informazioni di carattere generale

Livello SPID 2 (LoA3 dell'ISO-IEC 29115)

Cittadino che accede all'elenco delle proprie posizioni debitorie
Soggetto intermediario che accede all'elenco delle posizioni debitorie per delega
Presentazione istanze per conto terzi senza trasmissione dati sensibili (si tratta di servizi online per comunicazione che non trattano dati sensibili, generalmente effettuate da professionisti, ad esempio comunicazioni sismica, apertura cantieri, edilizia, comunicazioni obbligatorie lavoro)
presentazione istanze per proprio conto (possono trattare anche dati sensibili esempio richiesta fondi/agevolazioni per aiuto alla persona/alla famiglia a causa di disabilità-malattia)
Anagrafe veterinaria - animali di affezione
Visura dei propri dati sanitari (referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale che descrive gli eventi clinici del paziente)
Diario sanitario - Visura ed inserimento propria documentazione clinica e parametri personali oltre a inserimento di altra documentazione clinica
Richiesta-dichiarazione di esenzioni/facilitazioni su base fiscale per proprio conto
Visura dei propri dati "anagrafici sanitari" e/o medico di base-pediatra assegnato
Richiesta-dichiarazione di esenzioni/facilitazioni su base sanitaria per proprio conto
Cambio medico: consente la scelta e la revoca del proprio medico di medicina generale e/o pediatra di libera scelta
Sola lettura dei fascicoli di processi civili di cui si è parte, visibilità dello stato del procedimento, del giudice, della prossima udienza, è possibile scaricare i documenti di cui la parte ha diritto (provvedimenti oltre documenti di controparte)

Livello SPID 3 (LoA4 dell'ISO-IEC 29115)

Presentazione istanze per conto terzi con trasmissione dati sensibili (esempio istanze per agevolazione economica dovuta per patologia)

Visura di esenzioni/facilitazioni su soggetti terzi su base fiscale o di età anagrafica

Richiesta-dichiarazione di esenzioni/facilitazioni su base fiscale per conto terzi

Richiesta-dichiarazione di esenzioni/facilitazioni su base sanitaria per conto terzi

Art. 13 Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi

1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID **stipulando apposita convenzione con l'Agenzia** il cui schema e' definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4.
2. I fornitori di servizi conservano per ventiquattro mesi le informazioni necessarie a imputare, alle singole identita' digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID.
3. Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un uso anomalo di un'identita' digitale, informano immediatamente l'Agenzia e il gestore dell'identita' digitale che l'ha rilasciata.
4. I fornitori di servizi trattano i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i fornitori di servizi informano l'utente che l'identita' digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati, rispettivamente, presso i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati.
5. I fornitori di servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per le pubbliche amministrazioni, possono affidare la gestione delle interfacce di autenticazione informatica ai propri servizi in rete ai gestori di identita' SPID.

Art. 14 Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi

1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID.

2. Ai fini del comma 1, **le pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 2, comma 2, del CAD **aderiscono allo SPID**, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, **entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale.**

3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità dello SPID le funzioni di autenticazione informatica previste dalla normativa vigente in materia.

4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo riconoscimento.

5. **Le pubbliche amministrazioni**, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Per l'adeguamento allo SPID dei propri sistemi informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SPID – I tempi della transizione



Entro 24 mesi dall'avvio di SPID le P.A. abbandonano altri sistemi di identificazione (tranne la CNS)

AGID - DETERMINAZIONE N. 44/2015

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPID
(articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)

Art. 9 (Identificazione informatica tramite documenti digitali di identità)

Nel caso di identificazione informatica tramite documenti digitali di identità, si procede con l'acquisizione del modulo di *richiesta di adesione in formato digitale, messo a disposizione in rete dal* gestore dell'identità digitale, compilato e sottoscritto elettronicamente (ad esempio con firme qualificate valide solo per la sessione in corso o per un periodo limitato). L'identificazione avviene tramite verifica dei documenti digitali di identità, validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione, **fra cui la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS** o carte ad essa conformi. Questa modalità di identificazione si basa su una presunzione di correttezza relativa al processo di identificazione espletato dal gestore che ha precedentemente rilasciato un documento digitale di identità.

Art. 27 (Uso degli attributi SPID)

I fornitori di servizi, per verificare le policy di sicurezza relativi all'accesso ai servizi da essi erogati potrebbero avere necessità di informazioni relative ad attributi riferibili ai soggetti richiedenti. Tali policy dovranno essere concepite in modo da richiedere per la verifica il set minimo di attributi pertinenti e non eccedenti le necessità effettive del servizio offerto e mantenuti per il tempo strettamente necessario alla verifica stessa, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPID
(articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)

Art.29 (Tracciatura e conservazione della documentazione di riscontro)

Il comma 2 dell'articolo 13 del DPCM obbliga i fornitori di servizi alla conservazione per ventiquattro mesi delle informazioni necessarie a imputare alle singole identità digitali le operazioni effettuate sui propri sistemi. Tali informazioni **saranno costituite da registrazioni composte dal messaggio SAML di richiesta di autenticazione e della relativa asserzione emessa dal gestore delle identità**. Tali messaggi riportano identificativi e date di emissione e sono firmati, rispettivamente, dallo stesso *fornitore di servizi* e dal *gestore dell'identità digitale*; *quest'ultima caratteristica fornisce le necessarie garanzie di integrità e non ripudio*.

L'insieme delle Registrazioni costituisce il Registro delle transazioni del fornitore del servizio. Le tracciate devono avere caratteristiche di **riservatezza, inalterabilità e integrità** e sono conservate adottando idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sotto la responsabilità del titolare del trattamento; l'accesso ai dati è riservato a personale espressamente autorizzato e incaricato del trattamento dei dati personali. Devono essere utilizzati meccanismi di cifratura. Analogo registro dovrà essere tenuto dal gestore delle identità digitali, secondo modalità definite nelle regole tecniche Di cui all'articolo 4, comma 3 del DPCM. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia, allo stesso tempo, gestore dell'identità digitale e fornitore di servizi devono essere mantenute separate i distinti livelli di tracciatura delle transazioni la cui gestione deve far capo a strutture organizzative diverse.

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPID
(articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)

Art. 31 (Convenzioni)

Gli schemi di convenzione per i gestori dell'identità digitale e per le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi sono definiti nell'ambito di specifici regolamenti emanati dall'Agenzia entro il 15 settembre 2015.

Gli schemi di convenzione per i gestori degli attributi qualificati e per i fornitori di servizi privati sono definiti nell'ambito di specifici regolamenti emanati dall'Agenzia entro il 15 dicembre 2015.

Appendice A – Criteri per l'attribuzione dei i livelli di sicurezza dei servizi

Appendice D – Usabilità e Accessibilità

D.2 Accesso ai servizi

Appendice E – Disciplina sull'utilizzo degli elementi grafici identificativi dello SPID

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

Art. 2 - Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:

- a) **a comunicare ad AgID l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete attivi anche nel formato *metadata*** specificato nei Regolamenti attuativi del sistema SPID adottati dall'Agenzia; tale elenco dovrà essere **costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione** alla URL <URL della pagina di pubblicazione>;
- b) **a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione**, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
- c) **inviare ad AgID una sintetica nota che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del DPCM e dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, **fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati**;
- d) a porre in essere ogni attività strumentale all'adesione allo SPID e connessa al corretto accesso al Registro, nel rispetto delle modalità definite da AGID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
- e) **a rispettare quanto specificato nell'Appendice D2 del Regolamento** sulle modalità attuative con riferimento all'accesso ai medesimi servizi qualificati erogati in rete **e all'Appendice E** del medesimo Regolamento inerente l'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

- f) **a comunicare tempestivamente** all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it **ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza** occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto – al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riguardante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
- g) **a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
- h) **a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;**

CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

- i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;**
- j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;**
- k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (help desk di primo livello), facendosi carico, se necessario, di sentire il gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (help desk di secondo livello).**




Regione
Lombardia


*Supporto di Regione Lombardia
agli ELL per la migrazione a SPID*

Adeguamenti a SPID di Regione Lombardia

Lombardia Informatica, a partire dall'emanazione delle Regole Tecniche, ha provveduto a sviluppare e testare l'integrazione con gli Identity Provider SPID. La soluzione adottata, al fine di contenere l'impatto sugli oltre 90 servizi di Regione Lombardia già integrati con il proprio Identity Provider IdPC, consiste in un componente "gateway-SPID" che rende pressoché trasparente ai servizi il colloquio con gli IdP SPID, descritta sinteticamente di seguito:



IdPC componente “gateway-SPID”



1. Il servizio chiede l'autenticazione a IdPC
2. IdPC “gateway-SPID” produce la richiesta d'autenticazione per l'IdP SPID presentandosi come SP
3. l'IdP SPID risponde con l'asserzione di identità SPID
4. IdPC “gateway-SPID”, ottenuta l'asserzione, la “converte” e la firma come propria trasferendola poi al servizio
5. L'onere di legge del logging formale da parte del SP viene assolto da IdPC

Adeguamenti a SPID di Regione Lombardia

Il componente IdPC gateway-SPID è stato incluso nella release 9.1 di IdPC in produzione dal 21-12-2015.

IdPC continua ad erogare in totale autonomia l'autenticazione CNS (anche per gli EELL) , basic e OTP (solo per Regione Lombardia).

Adeguamenti a SPID di Regione Lombardia

SELEZIONE DELLA MODALITA' DI ACCESSO

Autenticazione con

CARTA



ACCEDI

E' necessario disporre di un lettore di smartcard, avere richiesto il codice PIN della CRS/CNS e installato il software compatibile con il proprio PC.

Autenticazione con

SPID

SPID
Sistema Pubblico
di Identità Digitale



 **Entra con SPID**

Adeguamenti a SPID di Regione Lombardia

SELEZIONE DELLA MODALITA' DI ACCESSO

Autenticazione con
CARTA



ACCEDI

E' necessario disporre di un lettore di smartcard, avere richiesto il codice PIN della CRS/CNS e installato il software compatibile con il proprio PC.

Autenticazione con
SPID

SPID
Sistema Pubblico
di Identità Digitale



Entra con SPID

Poste ID NUOVO SPID

TIM id

InfoCert **ID**

[Maggiori info](#)

[Non hai SPID?](#)

Documentazione Tecnica

Al fine di utilizzare il “gateway-SPID” di IdPC è necessario integrare i propri servizi con le modalità descritte nel documento:

“SIAU#97 Specifiche di Interfaccia Applicativi Utente Integrazione IdPC tramite Shibboleth”

https://www.crs.regione.lombardia.it/ds/ccurl/881/707/CRS-ISAU-SIAU_97.pdf

Non è gestita la transizione per la modalità di interfaccia con IdPC basata sulla “reference implementation Java” descritta del documento SIAU#76

- Specifiche di Interfaccia Applicativi Utente -

Integrazione IdPC tramite Shibboleth

Codice documento : CRS-ISAU-SIAU#97

Revisione documento: 05

Data revisione : 29-05-2013

Linee Guida

È in corso di definizione un documento con le Linee guida per la migrazione a SPID rivolto agli EELL della Lombardia.

Il documento sarà pubblicato in settembre.





DOMANDE ?

Grazie per l'attenzione

Daniele Crespi

Responsabile Funzione Sviluppo Servizi Innovativi
Lombardia Informatica SpA



daniele.crespi@lisp.a.it



www.linkedin.com



@crespidaniele



slideshare
Present Yourself

www.slideshare.net/dcrespi



plus.google.com/+DanieleCrespi63



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Credits

Icons:

Identification by Yorlmar Campos from the Noun Project

Identification Document by Luis Prado from the Noun Project

Password by Gregor Črešnar from the Noun Project